

**PUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rossella Atzeni	-Presidente
Dott. Marcello Castiglione	-Consigliere
Dott. Daniela Veglia	-Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa n. 56/2020 R.G. promossa da

**MOVIMENTO 5 STELLE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE EX ART. 78 CPC**  
**AVV. LUIGI COCCHI**

elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
rappresentato e difeso dagli Avv.ti **GATTO PAOLO** e **D'ANGELO ANDREA**, come da  
mandato in atti;

appellante

nei confronti di

**GRILLO GIUSEPPE PIERO**, in proprio e quale legale rappresentante P.T. di  
**Associazione Movimento 5 Stelle con sede in Genova**, [REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
rappresentato e difeso dall'Avv. **BUCETI AMILCARE**, come da mandato in atti;

appellato

**ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE con sede in Roma**, [REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
rappresentato e difeso dall'Avv. **LAMPIASI ANDREA**, come da mandato in atti;

appellato

**SCHETTINO RAFFAELE**  
**DECCIO MARIA STELLA**  
**VENTIMIGLIA ALESSANDRO**  
**LEO EMANUELA**  
**GATTO MARIA**  
**CICCARELLI SALVATORE**  
**CARACCILO ANTONIO**  
**LIVI ANTONELLO**  
**PELOSI LAURA**  
**BELLOCCHIO BRUNO**  
**FESTA CARLO**

**CANINO MARIO**  
**MUNDA ALBERTO**  
**GRANCIO CRISTINA**  
**SOMMA PASQUALE**  
**SOMMA FIORAVANTE**  
**MELIS PAOLA**  
**PASTORE IVAN**  
**TOSATTO ANDREA**  
**MARINI RICCARDO**  
**DI LIETO SHANTI**  
**OGNIBENE GIOVANNI**  
**PETRUZZI LAURA**

appellati contumaci

**CONCLUSIONI :**

**Per l'appellante MOVIMENTO 5 STELLE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE  
EX ART. 78 CPC AVV. LUIGI COCCHI :**

“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dei motivi di cui all'atto di “Appello” e in parziale riforma della sentenza impugnata:

a) ordinare a Giuseppe Piero Grillo, all'associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Genova, e all'associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Roma, in solido tra loro o per quanto di ragione, l'immissione dell'associazione appellante nella piena ed esclusiva disponibilità del sito "www.movimento5stelle.it", consegnandole altresì le credenziali d'accesso per l'amministrazione del sito;

b) accertare e dichiarare che l'associazione appellante è l'unica legittima titolare del nome “MoVimento 5 Stelle” e del simbolo descritto nel proprio statuto e, per l'effetto, inibire a Giuseppe Piero Grillo, all'Associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Genova e all'Associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Roma, l'utilizzo del nome "MoVimento 5 Stelle", anche coniugato con altre parole o sigle, quali M5S, della sigla "M5S", nonché del simbolo dell'associazione appellante, anche in eventuali forme modificate ma confondibili con detto simbolo;

c) per l'effetto, ai sensi dell'art. 614 *bis* cod. proc. civ., condannare i convenuti, e segnatamente chi ne darà ragione, e in via solidale in caso di concorso: (i) al pagamento, in favore dell'associazione attrice, di una somma pari a 100.000,00 euro, o di quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza agli emanandi provvedimenti di cui alla precedente lettera a), e (ii) al pagamento, in favore dell'associazione attrice, di una somma pari a 100.000,00 euro, o di quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza o trasgressione dell'emanando provvedimento di inibizione di cui alla precedente lettera b);

d) condannare in via generica Giuseppe Piero Grillo, l'Associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Genova e l'Associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Roma, in solido, o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'associazione appellante in conseguenza delle condotte descritte in narrativa, danni da liquidarsi in separato giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata.

Con vittoria delle spese, compensi, cpa e iva del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria subordinata: se del caso, previa revoca e/o annullamento dell'ordinanza istruttoria del Tribunale di Genova del 18 dicembre 2018, ammettere la prova orale, per

interpello e per testi, sui capitoli di prova dedotti dall'associazione attrice con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 cod. proc. civ., e segnatamente sui seguenti capitoli di prova dei seguenti capitoli di prova.

(1) "vero che dall'ottobre 2009 al dicembre 2017 l'associazione MoVimento 5 Stelle costituita da Giuseppe Piero Grillo e Gian Roberto Casaleggio il 4.10.2009 ha svolto le proprie attività associative, nonché ogni manifestazione che coinvolgesse il pubblico, utilizzando il nome MoVimento 5 Stelle e i contrassegni che mi si mostrano (frontespizio dell'all. 23 e prod. 24);

(2) "vero che la scelta dei candidati (cosiddette primarie) iscritti all'associazione attrice per le elezioni politiche del 2013, si sono svolte tra il 3 e il 6 dicembre 2012 sul sito allora utilizzato della predetta associazione (beppegrillo.it), così come quelle, successive, per le elezioni amministrative si sono svolte con le medesime modalità sul sitomovimento5stelle.it";

(3) "vero che il sito di cui all'indirizzo [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it), dal gennaio 2010 al dicembre 2017 è stato utilizzato dall'associazione attrice per le comunicazioni inerenti alle attività di essa associazione attrice";

(4) "vero che dal 30 dicembre 2017 l'associazione MoVimento 5 Stelle con sede in Roma, [redacted] utilizza il sito di cui al capitolo che precede";

(5) "vero che dal novembre 2015 i contatti tra associati e l'associazione attrice avvenivano esclusivamente attraverso l'indirizzo <http://www.movimento5stelle.it/contattaci.php>";

(6) "vero che nel gennaio 2018 il sito [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it) è stato utilizzato per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2018 dell'associazione Movimento 5 Stelle costituita nel dicembre 2017";

(7) "vero che nel periodo 2010-2012, l'associazione attrice -tramite i propri iscritti- ha presentato liste alle elezioni amministrative di Napoli, Firenze, Parma, Genova, Palermo, Lecce, Asti, Alessandria, Como, Taranto, Gorizia, L'Aquila, La Spezia, Lucca, Milano, Monza, Trani, Novara, Torino, Varese, Rovigo, Savona, Bologna, Ravenna, Rimini, Arezzo, Grosseto, Siena, Latina, Salerno, Cosenza, Cagliari, Trieste, nonché per le elezioni regionali del 2011 in Emilia Romagna, con il nome MoVimento 5 Stelle e il simbolo di cui al contrassegno (all. 23 alla presente memoria) che si mostra";

(8) "vero che dal gennaio 2018 Giuseppe Piero Grillo ha omesso di indire le primarie per le elezioni del marzo 2018, nonché quelle per le elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, del Molise, della Basilicata, della Valle d'Aosta, dell'Abruzzo, del Trentino Alto Adige e della Sardegna".

[redacted]

Da ultimo, si rileva che gli appellati costituiti, del tutto inammissibilmente e non veridicamente, hanno dedotto che Giuseppe Grillo, nel 2018, non era più capo politico

dell'Associazione del 2009 in quanto sostituito da Luigi Di Maio. La deduzione, oltre ad essere tardiva e, come tale, inammissibile è inveritiera, essendo quest'ultimo stato eletto e nominato "candidato premier" e non capo politico dell'Associazione del 2009, come risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma del 10 novembre 2020, che si produce sub. 6"

**Per parte appellata Giuseppe Piero Grillo e Associazione Movimento 5 Stelle 2012 con sede in Genova :**

"Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare tutti i motivi di appello proposti perché destituiti di ogni fondamento, tanto in fatto che in punto di diritto, oltre che inammissibili quanto ai motivi nn. 3 e 4, e confermare per l'effetto la sentenza di primo grado.

Condannare la parte appellante alla integrale rifusione delle spese del presente grado di giudizio, invocando altresì le odierne parti comparenti l'applicazione della disposizione di cui all'art. 96 c.p.c., in ragione della natura temeraria della lite anche e soprattutto per come le domande di riforma introdotta in sede di gravame, e perciò all'esito delle motivazioni già rese dal giudice di primo grado.

In via istruttoria, per completezza di difesa, gli appellati rinnovano la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori già assegnati in primo grado, segnatamente in punto di verifica peritale della volontà espressa dalla maggioranza degli aderenti alla NON Associazione alla loro partecipazione, con espressa iscrizione, alla Associazione M5S con sede in Roma. Con riferimento alle avverse deduzioni, ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova – ancorchè formulati dall'appellante in via di mera subordinazione – ribadendosi anche in sede di gravame, la irrilevanza ed inammissibilità delle prove orali richieste, sia con riferimento alle iniziative partorite nel contesto del blog di Beppe Grillo, sia e soprattutto con riferimento alla stravagante istanza istruttoria di provare per testimoni che la NON associazione del 2009 abbia presentato proprie liste alle elezioni di molti capoluoghi di provincia italiana, ritenendo qui per riportate e trascritte le argomentazioni difensive già rassegnate nelle note di trattazione del 20.10.2020. "

**Per parte appellata Associazione Movimento 5 Stelle con sede in Roma (Associazione 2017):**

"Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare contrariis reiectis: nel merito, respingere tutte le domande dell'appellante siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata, sia relativamente ai capi oggetto della domanda di appello, sia relativamente al rigetto della ulteriore domanda ai sensi dell'art.614 bis C.P.C.;

in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi e risarcimento ai sensi dell'art.96 comma 3 C.P.C".

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 28/2/18 l'Avv.Luigi Cocchi, nella qualità di Curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. dell'associazione "**MoVimento 5 Stelle**", nominato dal Presidente del Tribunale di Genova con decreto in data 12 gennaio 2018, n. 287/2018 R. VG., nel giudizio r.g. 2384/2018 promosso nei confronti di Giuseppe Piero Grillo, associazione MoVimento 5 Stelle, in persona del legale pro tempore, con sede in Genova, [REDACTED] e associazione MoVimento 5 Stelle, in persona

del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma [REDACTED] chiedeva di :

*“a) condannare Giuseppe Piero Grillo a consegnare immediatamente all'Associazione attrice, in persona del curatore speciale, le banche dati degli iscritti a quest'ultima associazione;*

*b) previe le pronunce meglio viste, ordinare a Giuseppe Piero Grillo, all'associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Genova, e all'associazione "MoVimento 5 Stelle", con sede in Roma, in solido tra loro, per quanto di ragione, l'immissione dell'associazione attrice nella piena ed esclusiva disponibilità del sito "www.movimento5stelle.it", consegnandole altresì le credenziali d'accesso per l'amministrazione del sito;*

*c) accertare e dichiarare che l'associazione attrice è l'unica legittima titolare del nome "MoVimento 5 Stelle" e del simbolo descritto nel proprio statuto e, per l'effetto, inibire ai convenuti l'utilizzo del nome MoVimento 5 Stelle, anche coniugato con altre parole o sigle, quali M5S, della sigla "M5S", nonché del simbolo dell'associazione attrice, anche in eventuali forme modificate ma confondibili con detto simbolo;*

*d) per l'effetto, ai sensi dell'art. 614 bis cod.proc.civ., condannare i convenuti, e segnatamente chi ne darà ragione, e in via solidale in caso di concorso:(i) al pagamento, in favore dell'associazione attrice, di una somma pari a 100.000,00 euro, o di quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza agli emanandi provvedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), e (ii) al pagamento, in favore dell'associazione attrice, di una somma pari a 100.000,00 euro, o di quell'altra, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza o trasgressione dell'emanando provvedimento di inibizione di cui alla precedente lettera c).*

*e) condannare in via generica i convenuti in solido, o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'associazione attrice in conseguenza delle condotte descritte in narrativa, danni da liquidarsi in separato giudizio, con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata.“*

Affermava il ricorrente che il procedimento aveva ad oggetto la legittima pretesa dell'attrice Associazione "MoVimento5 Stelle"(nel prosieguo, anche "Associazione del 2009"), costituita il 4 ottobre 2009 per iniziativa di Gian Roberto Casaleggio e di Giuseppe Piero Grillo, di ottenere la tutela giudiziaria dei propri diritti -tutti - al nome e all'identità personale, allo svolgimento effettivo della vita associativa, nell'esercizio della libertà garantita dall'art. 18 c. 1 Cost., all'esplicazione dei rapporti tra associati e al compimento degli atti necessari alla formazione della volontà dell'associazione, al perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, alla titolarità ed effettiva disponibilità di tutti i mezzi materiali e giuridici necessari all'esercizio di tali diritti, e tra essi, in particolare, quello dell'utilizzo esclusivo del dominio internet, che, ai sensi del suo atto costitutivo, costituisce anche la sua sede.

Il Tribunale di Genova, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, con articolata pronuncia del 27/3/2018, respinte le eccezioni preliminari delle parti resistenti di carenza di giurisdizione e di sussistenza dei presupposti di residualità che connotano la cautela invocata, di competenza, di nullità del decreto di nomina del Curatore ex art. 80 c.p.c. della parte ricorrente, di carenza di legittimazione passiva, di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rigettava nel merito la domanda di diritto all'uso esclusivo del nome e del simbolo dell'Associazione nonché del sito internet [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it), sull'assorbente considerazione che non risultava *“essere provato il presupposto identificativo, ovvero essere la ricorrente titolare, anche solo di fatto od anche solo del diritto di utilizzo del nome e del simbolo descritto in atti.”*

Respingeva altresì le ulteriori richieste cautelari del ricorrente di consegna delle banche dati di tutti gli iscritti all'Associazione 2009, *“in quanto sbilanciata e sproporzionata in rapporto alle esigenze di tutela della privacy di cui al DPR n. 196/2003, per essere supportata da una quarantina di iscritti all'Associazione a fronte di circa 150.000, oltre a essere comunque esercitabile il meccanismo assembleare ex art. 20, 2 comma c.c.”* e la domanda di consegna delle credenziali di accesso per l'amministrazione del sito internet suindicato per essere al contrario *“documentata in atti la titolarità esclusiva del medesimo, dal 16/11/2015, in capo all'Associazione del 2012, che da allora risulta indicata quale registrant del sito medesimo, e ancora prima del dominio e che ne ha successivamente concesso l'utilizzo all'Associazione del 2017.”*

Il Tribunale di Genova, undicesima sezione civile, in composizione collegiale, decidendo il reclamo proposto dall'odierno appellante avverso il suindicato provvedimento, in parziale accoglimento del medesimo, con ordinanza in data 11/5/18, riteneva conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 la consegna dei dati al solo Curatore Speciale e non ai 30 ricorrenti intervenuti, trattandosi di dati sensibili e in conseguenza ordinava *“a Giuseppe Piero Grillo di consegnare alla reclamante Associazione MoVimento 5 Stelle 2009, in persona del Curatore speciale, l'elenco dei dati essenziali degli iscritti, costituiti da nome, cognome, indirizzo email, eventuale numero di telefono ed indirizzo cartaceo (se forniti), fatta salva la facoltà per il titolare dei dati di consegnare – anche per comodità di esecuzione, qualora l'estrazione dei dati sopra indicati comporti una ulteriore attività – eventuali altri dati in suo possesso. Tale consegna dovrà avvenire mediante estrazione dei*

*predetti dati dalla banca dati dell'associazione in formato elettronico aperto, leggibile con i principali programmi open source disponibili su internet. Qualora i dati siano organizzati in una banca dati realizzata con software proprietario e non siano facilmente estraibili in formato aperto, dovrà essere messo a disposizione l'accesso alla Banca dati per l'estrazione e la consultazione dei dati a cura del richiedente. Visto l'art. 614 bis c.p.c. fissava l'importo di € 3.000,00 a carico dell'obbligato per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.” Confermava per il resto l'ordinanza reclamata.*

Infine il Tribunale civile di Genova, medesima sezione, in composizione monocratica, con la sentenza definitiva n. 2755/2019 del 21/11/2019, sviluppando gli argomenti già enunciati in sede cautelare, confermava l'ordinanza emessa dal Tribunale in sede di reclamo e rigettava le ulteriori domande proposte da parte attrice e odierna appellante.

In particolare il Giudice di primo grado, ripercorreva le tappe che avevano portato alla creazione dell'Associazione “ Movimento 5 Stelle” il 4/10/2009, formazione del tutto spontanea che risultava retta da un “ Non Statuto” e si definiva una “ Non Associazione” e un “Non Partito” e di quelle successive del 14/12/12 e del 20/12/17, viste non in contrapposizione ma in continuazione con la prima, regolate da uno Statuto e la cui costituzione si era resa necessaria per partecipare alle elezioni, tanto è vero che l'art. 4 dello Statuto 2017 demandava agli iscritti, mediante lo strumento di democrazia diretta e partecipata, costituito dalla consultazione in Rete, tra le altre, anche la elezione del Capo Politico, del Garante, dei Componenti del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Probiviri, la ratifica della sfiducia al Capo Politico o l'approvazione della mozione di sfiducia al Capo Politico su proposta del Garante. (si vedano le pagg. da 23 a 31 della sentenza impugnata). Infine compensava integralmente le spese di lite sia del doppio grado della fase cautelare che del giudizio di merito tenuto conto della complessità della vicenda e del rigetto pressochè integrale delle domande di parte attrice.

Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi a questa Corte **MOVIMENTO 5 STELLE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE EX ART. 78 CPC AVV. LUIGI COCCHI**, con atto notificato in data 17/1/2020, deducendo i seguenti motivi:

- 1) La sentenza di primo grado è, in primo luogo, ingiusta ed errata nella parte in cui, dopo aver correttamente confermato che le domande dell'Associazione del 2009 relative alla titolarità esclusiva del nome e del simbolo e volte all'inibizione dell'utilizzo degli stessi da parte dell'Associazione del 2012 e di quella del 2017 sono promosse per la tutela “dei diritti al nome, all'identità associativa, al libero espletamento della vita associativa ed al perseguimento delle finalità associative”,

rientranti “nell’ambito dei diritti della personalità” e non soggetto alla disciplina dei marchi d’impresa, ha rigettato la domanda di inibizione all’uso del nome “MoVimento 5 Stelle” da parte dell’Associazione del 2012 e di quella del 2017 in quanto non sarebbe stata *“dimostrata l’esclusività [del nome]in capo all’Associazione 2009 e l’utilizzo indebito da parte delle convenute”* Il Tribunale giunge a tale conclusione sulla base di una motivazione palesemente errata e in spregio degli artt. 2 Cost., 7, 21, 42 *bis* e 2697 cod.civ., nonché dei principi di diritto positivo affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di tutela del *principium identificationis*; **1.2 : Irrilevante e erronea** è l’affermazione del Tribunale secondo cui nel giudizio non sono contrapposti tre partiti politici ma da un lato un’associazione non riconosciuta, che esclude espressamente di essere un partito politico e due associazioni che, invece, hanno svolto e stanno svolgendo attività politica, essendo strutturate come partito politico; **1.3** Il Tribunale, poi, al fine di escludere la titolarità esclusiva in capo all’Associazione del 2009 del nome “MoVimento 5 Stelle” osserva, in evidente violazione dell’art. 2697 cod.civ, che prima della costituzione dell’Associazione del 2009, in alcuni Comuni italiani si sarebbero presentate alle elezioni diverse associazioni denominate *“liste civiche a 5 stelle”*. Parimenti privo di supporto probatorio è l’assunto secondo cui, in considerazione del fatto che nel 2011, e quindi due anni dopo la costituzione dell’Associazione del 2009, *“vari gruppi locali dell’Associazione 2009 hanno dovuto costituire altre distinte ed autonome associazioni necessarie per la gestione della parte economica della campagna elettorale e delle varie iniziative a sostegno della stessa, associazioni che hanno potuto usare nome e marchio solo previa autorizzazione dell’unico titolare del diritto d’uso dell’epoca (si vedano. doc.ti 16 e 17 ass.2017 per le città di Napoli e di Bordighera)”*. Sulla base di tali infondati e indimostrati assunti, il Tribunale giunge ad affermare che *“ non si può dunque dire che nome ed emblema rientrino nel patrimonio comune ed esclusivo dell’Associazione 2009 perché lo stesso risulta essere stato condiviso con altre associazioni locali che si sono fatte carico di partecipare formalmente alle consultazioni elettorali quanto meno fino al 2012”*(si veda da pag. 24 a pag. 29 della sentenza impugnata); identiche considerazioni sono sviluppate nel **punto 1.4** con riguardo alle associazioni cittadine costituite nel Comune di Napoli nel 2011 (Movimento 5 Stelle Napoli) e nel Comune di Bordighera (2013); **nel punto 1.5** è invece contestato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui viene



posto in rilievo il fatto che l'art. 3 del "Non Statuto" dell'Associazione 2009 recita testualmente che *"il nome del MoVimento 5 Stelle viene abbinato a un contrassegno registrato a nome di Beppe Grillo, unico titolare dei diritti d'uso dello stesso"* in quanto tale locuzione non consentirebbe di fare ritenere che Beppe Grillo sia (anche) titolare del nome "MoVimento 5 Stelle", atteso che la l'espressione *"unico titolare dei diritti d'uso dello stesso"* è sintatticamente collegata e quindi riferita al contrassegno registrato e non già alla denominazione, dal momento che altrimenti si sarebbe scritto *"unico titolare dei diritti d'uso degli stessi"* e cioè di entrambi, laddove l'articolo invece fa riferimento al solo diritto di utilizzo del simbolo.

**1.6.** Parimenti deve censurarsi, per violazione dell'art. 7 cod. civ. e dei principi di diritto positivo affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il capo della sentenza impugnata laddove motiva il rigetto della domanda di tutela del nome con la circostanza che l'Associazione del 2009 non sarebbe un partito, mentre lo sarebbero l'Associazione del 2012 e quella del 2017. *"La circostanza è, in primo luogo, fondata su concetti erronei, in quanto, sul piano giuridico –più rilevante di quello organizzativo -i tre soggetti sono identici, essendo tutte associazioni non riconosciute; si consideri, inoltre, che né l'Associazione del 2012 né quella del 2017 hanno mai assunto la qualifica giuridica di "partiti politici", non avendo mai sottoposto il loro statuto all'esame della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici di cui al d.l.149/2013";*

**1.7.** del tutto incongruente e irrilevante è l'ulteriore passo motivazionale della sentenza impugnata, laddove il Tribunale *"prende...atto della formale ed effettiva volontà dell'Associazione 2017 di utilizzare il nome dell'Associazione del 2012, quindi, ponendosi nel medesimo contesto politico dell'Associazione del 2012 (ovvero di quella del 2009), non come soggetto alternativo ma come lo stesso soggetto del quale dichiara espressamente di voler raccogliere l'esperienza.*

**1.8.** *"In ultimo, sul punto, ad evidenziare conclusivamente l'erroneità argomentativa del capo della sentenza che ha escluso l'antiteticità e comunque l'alterità sostanziale e politica tra l'Associazione del 2009 e quella del 2017, oltre a richiamarsi espressamente il § 5 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado da intendersi qui di seguito trascritto, è sufficiente ricordare la motivazione del rifiuto della proposta conciliativa effettuata, in termini del tutto esplorativi, nel giudizio di primo grado. Tale proposta prevedeva la ibridazione dell'Associazione 2009 con l'Associazione del 2017 mediante l'adozione, da parte di quest'ultima, dello Statuto*

*dell'Associazione del 2009: ma il contenuto di questo è "inconciliabile" con quello dell'associazione del 2017." 1.9* evidenzia l'assoluta inconferenza, o comunque incongruenza giuridica, del rilievo formulato dalla sentenza impugnata sulla circostanza che la nomina del Curatore speciale sarebbe stata sollecitata "solo" da 33 iscritti e sostenuta da 38 intervenuti *ad adiuvandum* nel giudizio di merito, numericamente inferiori agli 80 iscritti intervenuti *ad adiuvandum* dei convenuti (*ma nella sola fase cautelare*). Tale dato numerico, invero, non rileva posto che *"le associazioni non riconosciute sono soggetti di diritto autonomi dalle persone che le costituiscono e, come tali, titolari nei confronti dei terzi (ed in parte anche dei singoli associati) di autonomi diritti ed obblighi distinti da quelli degli associati"* (Cass. 8 maggio 2003, n. 6985; Cass. 16 giugno 2000, n. 8239; Cass. 23 giugno 1994, n.6032; Cass. 14 aprile 1986, n. 2601). *In conclusione, non può tacersi la violazione dell'art. 2697 cod. civ. in cui è incorso il Tribunale nell'affermare che l'Associazione del 2009 avrebbe dovuto dimostrare la titolarità in esclusiva del nome e l'utilizzo indebito da parte dell'Associazione del 2012 e dell'Associazione del 2017."*

- 2) **Con il secondo motivo di appello** è nuovamente contestata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'odierna appellante potesse fregiarsi del diritto esclusivo all'uso del simbolo per cui è causa (si veda pag. 25 della sentenza impugnata) posto che contraddittoriamente da un lato è stata esclusa l'applicazione della disciplina relativa ai marchi d'impresa e dall'altra è stato valorizzato il fatto che il sig. Beppe Grillo sarebbe stato il titolare di detto contrassegno, come risulta dal post del novembre 2015 (si veda pag. 31 della sentenza impugnata): come diffusamente argomentato da pag. 30 a pag. 36 dell'atto di appello, secondo l'appellante è incongrua la tesi del tribunale che assume come non provata la esistenza di accordi associativi modificativi della titolarità - pacificamente riconosciuta al solo Grillo e, a seguire all'Associazione del 2012- del simbolo/contrassegno; risulterebbe inoltre parimenti contraddittorio escludere la pertinenza della normativa commerciale sui marchi e poi valorizzare la circostanza della sua registrazione in senso oppositivo alle ragioni di esclusività che la curatela, invece, ascrive alla NON Associazione.
- 3) **Con il terzo motivo di appello**, il Curatore impugna il rigetto della domanda proposta nel giudizio di merito (come già nei due processi cautelari), rivolta alla reimmissione del Curatore speciale nella disponibilità del sito [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it), deducendo sul punto violazione degli artt. 1168 e 1170, 1175 e 2907 c.c.

**4) Con il quarto ed ultimo motivo di appello**, il curatore deduce come “*non condivisibile*” la sentenza impugnata laddove il Tribunale ritiene manifestamente insussistenti i presupposti per accedere ad una pronuncia generica di risarcimento del danno “*per non essere stati dedotti ma, soprattutto, dimostrati i presupposti di cui agli artt. 2043 e ss. C.c., ovvero la natura dolosa e/o colposa della condotta, l’esistenza di un danno e di un nesso causale degli stessi*”.

Sulla scorta di tali motivi, l’appellante formulava le domande indicate in epigrafe.

Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il sig. **GRILLO GIUSEPPE PIERO**, in proprio e quale legale rappresentante P.T. di Associazione **MoVimento 5 Stelle** con sede in Genova, [REDACTED] e **ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE** con sede in Roma, [REDACTED], con comparse di costituzione e risposta in data 7/5/2020, contestando integralmente quanto *ex adverso* esposto e chiedendo il rigetto dell’appello.

Formulavano le domande indicate in epigrafe.

Con provvedimento del 13/5/20, stanti le disposizioni normative conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria insorta nel Paese, l’udienza di prima trattazione era rinviata dal 28/5/20 al 1/10/20 e quindi al 29/10/20, svoltasi mediante trattazione scritta, con dichiarazione di contumacia degli appellati non costituiti, indicati in epigrafe.

Infine le parti precisavano con note conclusive scritte le conclusioni trascritte in epigrafe per l’udienza collegiale in data 1/7/21, svoltasi mediante trattazione scritta e la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).

\*\*\*\*\*

Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato e debba essere respinto per le seguenti ragioni:

**Il primo articolato motivo di impugnazione** non coglie nel segno in quanto, oltre ad invertire il regime dell’onere probatorio posto che avrebbe dovuto essere l’odierna appellante, ricorrente nella fase cautelare del giudizio di primo grado e quindi attrice in quest’ultimo, tenuta a dimostrare ex art. 2697 c.c. di avere l’esclusività dell’utilizzo del nome e del simbolo descritto nel proprio “non statuto”, non essendo mai stato contestato dalle controparti il suo diritto all’uso. **Dirimente in tal senso è la piana lettura dell’art. 3 del Regolamento ivi riportato, ove testualmente si legge che “il nome del Movimento 5 Stelle viene abbinato a un contrassegno registrato a nome di Beppe Grillo, unico titolare dei diritti d’uso dello stesso” ( si veda doc. n. 4 prodotto dall’appellante nel giudizio di primo grado).**

Non vi è dubbio, come già correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, che la diversa lettura data dall'appellante a tale disposizione appaia capziosa in quanto intenderebbe scindere l'uso del contrassegno da quello del nome, quando è evidente che i "diritti di uso", posti alla fine del periodo, non possono che riferirsi tanto al nome quanto al contrassegno, indicati all'inizio del medesimo periodo. Occorre poi rilevare che l'Associazione Movimento 5 Stelle 2009 è una realtà del tutto destrutturata tanto è vero che si autodefinisce all'art. 1 del Regolamento come "**non associazione**" che *"rappresenta una piattaforma ed un veicolo di confronto e di consultazione che trae origine e trova il suo epicentro nel blog [www.beppegrillo.it](http://www.beppegrillo.it)", concetto ribadito nell'ultima parte dell'art. 4 ove si legge che " non è un partito politico né si intende che lo diventi in futuro. Esso vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori dei legami associativi e partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi "* e all'art. 5 si presenta come un normale sito internet cui si può aderire con una semplice registrazione. Lo stesso statuto è in realtà definito in negativo come "Non Statuto" proprio a volere sottolineare il distacco dalle altre formazioni politiche. In tale contesto dunque, come ben evidenziato dall'appellata Movimento 5 Stelle con sede [REDACTED] nella propria comparsa conclusionale (si vedano pagg. da 28 a 46) occorre quasi fare una forzatura per qualificarla come associazione non riconosciuta perché anche quest'ultima soggiace alla disciplina prevista dagli artt. 36 e segg c.c. mentre nel caso in esame non si rinviene alcuna disposizione relativa al funzionamento degli organi deliberativi dell'ente. In realtà si trattava solo di un sito internet volto a favorire lo scambio di opinioni e il confronto tra quanti intendevano accedervi. Dunque, come correttamente argomentato dal Tribunale e a prescindere dalla qualificazione di partiti politici delle due Associazioni del 2012 e del 2017, non vi è dubbio che queste ultime rappresentino un'evoluzione dell'Associazione del 2009 e che la loro costituzione, questa volta formale e dotata di statuto, si sia resa necessaria per partecipare alle competizioni elettorali tanto è vero che sono stati designati il sig. Luigi Di Maio come Capo Politico e il sig. Beppe Grillo come Garante. L'art. 7 del "Non Statuto 2009" ancora coerentemente prosegue, disciplinando le procedure di designazione dei candidati alle elezioni su base europea, nazionale, regionale o comunale, che *"il sito [www.MoVimento5Stelle](http://www.MoVimento5Stelle.it) costituirà il centro di raccolta delle candidature ed il veicolo di selezione e scelta dei soggetti che saranno di volta in volta e per iscritto, autorizzati all'uso del nome e del marchio " MoVimento 5 Stelle" il cui unico titolare, in base al disposto del già citato art. 3, è appunto Beppe Grillo, concetto ribadito in*

continuità dall'art. 3 dello Statuto dell'Associazione Movimento 5 Stelle del 2012 ove si legge che “ *Beppe Grillo - in qualità di titolare effettivo del blog raggiungibile all'indirizzo [www.beppegrillo.it](http://www.beppegrillo.it) nonché di titolare esclusivo del contrassegno di cui sopra mette a disposizione della costituita associazione* (significativo appare l'uso del termine associazione a rimarcare il carattere di non associazione di quella del 2009), *esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione medesima, la pagina del blog nonché il contrassegno sopradescritto. Spettano quindi al signor Giuseppe Grillo titolarità, gestione e tutela del contrassegno e della pagina blog.*” Proseguendo in ordine cronologico e logico, non può dunque condividersi l'affermazione dell'appellante secondo cui l'art. 3 del Regolamento del 2016 (si veda doc. n. 5 prodotto dall'appellante nel giudizio di primo grado) dove si legge che “*il nome viene abbinato ad un contrassegno registrato a nome dell'omonima associazione, unica titolare dei diritti d'uso dello stesso*” farebbe riferimento all'Associazione del 2009 posto che quest'ultima viene sempre definita nel corpo dell'atto come “Non Associazione” mentre quella del 2012 è definita Associazione : pertanto il termine “omonima Associazione” non può che essere riferito a quella del 2012. Tali considerazioni sono assorbenti di tutti gli ulteriori profili esposti nel primo motivo di appello in quanto non appaiono rilevanti, se non dal punto di vista storico, le argomentazioni relative alle preesistenti o anche successive Liste Cinque Stelle che si sono presentate in alcuni Comuni italiani negli anni 2011 e 2013, posto che rispetto all'oggetto della controversia è elemento centrale l'esame del “Non Statuto” del 2009 per stabilire i diritti spettanti a tale raggruppamento che, per le ragioni sopraindicate, non ricomprendevano l'esclusività dell'uso del nome e del simbolo nonché del collegato sito internet.

**Il secondo motivo di appello è assorbito** dalle considerazioni svolte in quello che precede. Vi è solo da aggiungere che la sentenza richiamata dall'appellante del Tribunale di Roma n. 2492/18, passata in giudicato, ove si afferma che “*l'esistenza di detto M5S costituito nel 2009 e la sua operatività sia reale che virtuale nel periodo precedente alla formale costituzione dell'Associazione Movimento 5 Stelle del 2012 possono ritenersi pacifiche fra le parti*” non ha la valenza che le viene attribuita di giudicato interno relativo alla questione oggetto della presente controversia che ha *petitum* e *causa petendi* radicalmente diversi, essendo incentrata sul diritto alla esclusività della titolarità e dell'uso del nome mentre nella citata sentenza del Tribunale di Roma si dibatteva sulla legittimità di un regolamento pubblicato sul sito di Beppe Grillo nel 2014, al fine di invocare da parte dei ricorrenti la nullità di provvedimenti di espulsione nei confronti di alcuni associati;

**Il terzo motivo di appello è parimenti infondato** in quanto per le considerazioni già svolte il sito blog, in modo ancora più marcato, era correlato alla persona di Beppe Grillo, tanto è vero che originariamente nel “ Non Statuto “ del 2009 all’art.1 era denominato [www.beppegrillo.it](http://www.beppegrillo.it)., coincidente con la sede del “MoVimento 5 Stelle” e richiamato anche nell’indirizzo di posta elettronica “MoVimento [5stelle@beppegrillo.it](mailto:5stelle@beppegrillo.it)”. Le vicende successive sono state analiticamente descritte dalle parti appellate le quali hanno altresì indicato le fonti attraverso le quali può essere verificata la registrazione di un dominio, in particolare [www.registro.it](http://www.registro.it), come già evidenziato anche a pag. 33 della sentenza impugnata, ove è ricordato che il dominio.” [www.movimento5stelle.it](http://www.movimento5stelle.it)” è stato creato da tale sig. Simone Iacoella il 9/10/2009, poi venduto alla Casaleggio Associati s.r.l. il 9/11/2010 e successivamente ceduto nel 2015 all’Associazione 2012 che ne risulta titolare.

L’appellante inoltre non ha assolto a monte all’onere probatorio su di lui incombente, quale richiedente, di dimostrare la titolarità ed esclusività del dominio in questione. Infine non appare pertinente lo strumento processuale utilizzato, come rilevato dalle parti appellate, in quanto essendo stata richiesta dalla parte attrice in primo grado l’immissione nella piena ed esclusiva disponibilità del sito con consegna delle credenziali di accesso, avrebbe dovuto essere proposta domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c.

**Infine deve essere respinto il quarto motivo di appello** in quanto la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’odierno appellante è stata correttamente respinta dal Tribunale non essendo stata dimostrata - per quanto sin qui argomentato e pur tenendo in considerazione l’unico capo della domanda attrice che ha trovato accoglimento in sede di reclamo, nel procedimento cautelare di primo grado, di consegna al Curatore Speciale dell’elenco dei dati degli iscritti- alcuna condotta lesiva da parte delle appellate cui causalmente potere ricondurre gli asseriti fatti lesivi da cui sarebbero scaturiti i danni.

La prova per testi richiesta dall’appellante, peraltro solo in via subordinata, appare ininfluenza ai fini della decisione stante l’esaustività della documentazione in atti.

Conclusivamente pertanto l’appello deve essere respinto.

Per il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., l’appellante deve essere condannato alla rifusione a favore di ciascuna delle due parti appellate costituite delle spese di lite di questo grado di giudizio, la cui liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014, negli importi medi, tenuto conto del valore (scaglione indeterminabile parametrato su quello da € 26.000,01 a € 52.000,00), della natura della causa nonché dell’attività svolta dai professionisti nell’interesse dei clienti e quindi in euro

1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per la fase introduttiva ed euro 3.305,00 per la fase decisionale (la fase di trattazione/istruttoria non è liquidata in quanto non espletata), complessivamente € 6.615,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%, iva e cpa, come per legge.

Non si ravvisano gli estremi per la condanna di parte appellante al risarcimento del danno ex art. 96, I comma c.p.c., così come richiesto dalle parti appellate costituite, in quanto una tale pronuncia richiede venga dedotta e dimostrata l'effettiva e concreta esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (in questo senso si vedano tra le altre Cass. Civ. sez. I n. 19583 del 27/8/2013; Cass. Civ. sez. III Ord.n. 26515 del 9/11/17 ), il che nella presente fattispecie non è stato provato.

Neppure può trovare applicazione l'art. 96 III comma c.p.c., in quanto anche la liquidazione in via equitativa da parte del Giudice non può prescindere dalla verifica della sussistenza dei presupposti suindicati.

Dà atto ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 e s.m., cui consegue l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, che l'appello è stato integralmente rigettato.

**P.Q.M.**

### **LA CORTE D'APPELLO**

definitivamente deliberando; *contrariis reiectis*;

- respinge l'appello proposto da **MOVIMENTO 5 STELLE IN PERSONA DEL CURATORE SPECIALE EX ART. 78 CPC AVV. LUIGI COCCHI** avverso la sentenza n. 2755/2019 del 21/11/2019, del Tribunale di Genova, undicesima sez. civile, in composizione monocratica, che integralmente conferma.
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle due parti appellate costituite delle spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate in euro 6.615,00, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15%, iva e cpa come per legge;
- rigetta le domande proposte ex art. 96 c.p.c. dalle appellate;
- dà atto ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 e s.m., cui consegue l'obbligo di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, che l'appello è stato integralmente rigettato.

Così deciso in Genova, in modalità telematica, il 10/11/2021

Il Consigliere est.re

Dott. Daniela Veglia

Il Presidente

Dott. Rossella Atzeni